



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Agganciamenti ai sensi dell'art. 219, comma 3 Regolamento CdS.  
Precisazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA DELLE ASSICURAZIONI ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA**  
**E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in riscontro ad alcuni quesiti in tema di agganciamento dei rimorchi, ha fornito alcuni chiarimenti, il cui contenuto si ritiene opportuno condividere al fine di orientare l'attività di controllo su strada.

Preliminarmente, si rammenta che l'art. 219 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che l'abbinamento dei veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti di sagoma o di massa di cui agli art. 61 e 62 cds, è consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione.

Sul punto, sono sorti dubbi operativi in merito ai rimorchi e semirimorchi eccezionali immatricolati all'estero che devono essere agganciati da trattori stradali immatricolati in Italia e in merito alle procedure di annotazione della prescritta autorizzazione.

La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che:

- in caso di agganciamento di un trattore stradale italiano trainante un rimorchio/semirimorchio eccezionale estero, attesa l'impossibilità di effettuare annotazioni su documenti di circolazione esteri, l'autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell'avvenuta visita e prova e dell'idoneità tecnica del complesso veicolare;
- secondo quanto previsto dall'art. 219, comma 3, reg. es. cds, non è possibile annotare l'autorizzazione in argomento sul documento di circolazione del veicolo trattore.

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
Cortese

lc